Adunanza del 16 gennaio 2024

# Deliberazione n. 03/2024

**Oggetto**: Regolamento ex art. 10 L.R. 18/2002 – modifica approvazione

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio (01) nella sede di Via Colitto 7/15 in Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

| Nominativo | Carica | Presente | Assente |
|---|---|---|---|
| Dott. Vincenzo Cimino | Presidente | X | |
| Avv. Adriano Iannacone | Componente | X | |
| Dott. Daniel Cifelli | Componente | X | |

Verbalizza il presidente del Corecom Molise prof. Vincenzo Cimino:

## IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità – Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il Dec. Leg. 1 agosto 2003, n.259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge reg. Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante: "Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2023, approvato dall'Autorità con del. N. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la nuova Convenzione per il quinquennio 2023/2028, firmata dal presidente del Corecom Molise dr. Fabio Talucci, dal presidente della Regione Molise prof. Donato Toma e dal presidente del Consiglio regionale del Molise dott. Salvatore Micone, per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e il Comitato per le Comunicazioni Molise (Co.Re. Com.Molise);

CONSIDERATO che il Co.Re.Com Molise è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e svolge altresì le attività di garanzia, consulenza, supporto e gestione della Regione per le funzioni ad essa spettanti nel campo della comunicazione e svolge, altresì le attività affidategli dalla legge o da provvedimenti statali e regionali;

LETTO in particolare il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 26 agosto 2002 n. 18 recante: "Regolamento interno" che recita: "Il Comitato adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina l'organizzazione, funzionamento del Comitato stesso;

RITENUTO che le norme relative al Covid 19 abbiano previsto la possibilità per enti locali, Ordini professionali e altre assemblee, di potersi avvalersi di forme di convocazioni e di riunioni alternative alla presenza fisica dei propri componenti, eletti, rappresentanti a vario titolo;

RAVVISATA l'esigenza che potrebbe rendersi utile specie per alcune deliberazioni per le quali è opportuna nonché indispensabile, la votazione unanime del Comitato e nel contempo favorire comunque l'accesso e la partecipazione alle adunanze del Comitato a tutta la terna dei componenti, malgrado possano verificarsi situazioni di carattere emergenziale che impediscano la presenza fisica dei componenti nella sede oggetto delle sedute;

tutto ciò premesso,

il Comitato all'unanimità

**DELIBERA**

1- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2- di modificare il comma 2 dell'art.10 "Convocazione sedute" del Regolamento, inserendo nella parte finale del comma 2 le seguenti parole "e in modalità telematica a distanza, anche mista, in audio-video conferenza";

3- di dare mandato alla struttura di supporto di richiedere la pubblicazione dell'allegato Regolamento interno sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web del Corecom Molise in forma integrale;

Il Presidente
Dott. Vincenzo Cimino

Il vicepresidente
Avv. Adriano Iannacone

Il Componente
Dott. Daniel Cifelli

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL MOLISE

Titolo I FINALITA' E DEFINIZIONI

Art.1

Oggetto

1. In attuazione del comma 1, art. 10, della legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Molise adotta il presente regolamento con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato stesso nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Co.Re.Com., in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 18/2002, è istituito al fine di assicurare, a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e controllo e di consulenza in tema di comunicazioni. Esso è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Comitato, altresì, quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione della Regione nel campo della comunicazione.

3. Il Co.Re.Com esercita le funzioni ad esso conferite dalla legge o provvedimenti statali e regionali, quali funzioni proprie, nonché quelle ad esso delegate dall'autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1999, n. 249.

4. Il Co.Re.Com., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, svolge attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

5. Il Co.Re.Com.formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organismi regionali in tutti i casi in cui essi esprimano pareri all'autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni o adottino provvedimenti sulle stesse materie.

Art.2

Definizioni

1. Nel presente Regolamento:

a) L'espressione "Co.Re.Com." indica il Comitato regionale per le comunicazioni, organo composto dal presidente e dai componenti eletti ai sensi dell'art.3 della legge regionale n. 18/2002 e successive modifiche.

b) L'espressione "Autorità" indica l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

c) L'espressione "Presidente" indica il presidente del Comitato regionale per le comunicazioni del Molise.

d) L'espressione "Commissario" indica i componenti del Co.Re.Com.

e) L'espressione "Dirigente" indica il responsabile della struttura di supporto del Co.Re.Com. di cui all'art. 19 della legge regionale n. 18/2002 e successive modifiche.

Titolo II SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E ORGANI

Art.3

Svolgimento delle funzioni

1. Il Co.Re.Com. svolge le sue funzioni collegialmente.

2. Per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate dall'Autorità, il Co.Re.Com. di norma si avvale della struttura di supporto prevista dall'art. 19 della L.R. 18/2002, dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'ulteriore personale eventualmente proveniente da altri enti in regime di mobilità o messo, anche temporaneamente in relazione ad esigenze urgenti e temporanee, a disposizione del Co.Re.Com., con atto del Segretario generale del Consiglio regionale.

3. Il Co.Re.Com.può, altresì, operare in raccordo con tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della normativa vigente.

4. Ai sensi del comma 4, art. 19, della legge regionale 18/2002, il Co.Re.Com., nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può avvalersi dell'apporto, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, di soggetti ed organismi pubblici o privati abilitati di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità.

5. Per una migliore organizzazione dei lavori del Co.Re.Com., il presidente designa fra i propri commissari i responsabili di specifiche funzioni e compiti istruttori. In tal caso, il delegato, di norma, è relatore per gli argomenti all'ordine del giorno connessi alle funzioni che gli sono state delegate. Resta salva la facoltà del presidente di revocare le designazioni di cui al precedente comma 5. Resta fermo che possono essere delegate unicamente funzioni istruttorie e preparatorie, restando il ruolo decisionale in capo al Co.Re.Com..

7. Per le stesse finalità di cui al comma 5, il Co.Re.Com., su proposta del presidente o su richiesta della maggioranza dei commissari, può istituire al proprio interno gruppi di lavoro per l'istruzione degli affari di sua competenza.

8. Nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 i commissari delegati o i gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione della struttura di supporto.

9. Previa autorizzazione del Presidente del Comitato, per gli spostamenti necessari a raggiungimento della sede degli uffici regionali del Co.Re.Com., al Presidente e ai commissari non residenti nel luogo ove ha sede il Co.Re.Com., spetta il rimborso delle spese ai sensi della legislazione vigente.

Art.4

Funzioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il presidente del Co.Re.Com. esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

2. In particolare:

a) rappresenta il Co.Re.Com.;

b) convoca il Co.Re.Com., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne dirige il dibattito, ponendo in votazione i singoli argomenti, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, vigila sull'esecuzione delle stesse;

c) cura i rapporti con la struttura di supporto;

d) cura i rapporti periodici con gli organi istituzionali;

e) cura i rapporti con gli organi di informazione e con le associazioni di categoria del settore;

f) adotta, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Co.Re.Com., sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate temporaneamente dal Vice Presidente ai sensi dell'art. 9 della L.R. 18/2002.

Art.5

Il Co.Re.Com.

1. Il Co.Re.Com. esercita le funzioni attribuite, assumendo ogni decisione a tale fine necessaria. In particolare, il Co.Re.Com.:

a) presenta entro il 15 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la relativa approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni medesime;

b) provvede ad integrare il programma di attività con le iniziative e gli interventi ritenuti opportuni in relazione a funzioni, decisioni o adempimenti successivamente intervenuti o approvati;

c) presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio Regionale ed all'Autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente comprensiva di una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale nonché, al Presidente del Consiglio Regionale, il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale;

d) approva atti procedurali e regolamenti finalizzati a conseguire una maggiore efficienza operativa;

e) rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente;

f) adotta opportuni strumenti informativi per pubblicizzare la propria attività;

g) partecipa, attraverso il presidente o un commissario da lui delegato, alla Conferenza dei Comitati per le comunicazioni delle Regioni e delle province autonome/Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com.

Art.6

Struttura di supporto

1. La struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Co.Re.Com..

2. Il dirigente risponde al Co.Re.Com. ed al suo presidente dell'operato della struttura diretta.

3. Il dirigente in particolare:

a) provvede alla direzione della struttura e alla conseguente organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;

b) assicura la partecipazione alle sedute del Co.Re.Com. di un funzionario della struttura, in qualità di segretario verbalizzante;

c) cura l'attuazione degli atti deliberativi, insieme al presidente, assumendone i relativi impegni di spesa;

d) assicura la collaborazione al Co.Re.Com. attraverso gli uffici della struttura di supporto, che, in particolare, provvedono alle attività istruttorie espressamente richieste dal Co.Re.Com. in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute;

e) provvede ad adottare i provvedimenti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività;

f) cura la trasmissione della documentazione in arrivo e in partenza del Co.Re.Com.,avvalendosi del sistema del protocollo interno del Consiglio regionale,l'archivio dei verbali delle sedute, la tenuta del registro delle deliberazioni del Co.Re.Com. e la trasmissione delle stesse ai soggetti interessati;

g) assicura la pubblicità delle deliberazioni assunte dal Co.Re.Com. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Co.Re.Com.;

h) cura la raccolta di atti e documenti, in materia di comunicazioni e informazione, utili all'attività del Co.Re.Com.

Art.7

Missioni

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, e nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio, il Presidente e i commissari del Co.Re.Com. possono recarsi in missione.

2. Le missioni dei commissari sono previamente autorizzate dal presidente del Comitato e di esse viene data informativa nelle sedute del Co.Re.Com.

3. In caso di missioni del Presidente e dei commissari, agli stessi spetta il trattamento di missione dei dirigenti regionali.

Art.8

Consultazione e partecipazione di soggetti esterni

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione e di collaborazione con i soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria su carta o elettronica e in tutte le altre materie inerenti alla comunicazione.

2. Il Co.Re.Com.,qualora lo ritenga opportuno, in relazione agli affari da trattare o ai procedimenti da svolgere, può disporre l'audizione dei soggetti di cui al precedente comma.

Art.9

Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com.

1. Ai fini di accrescere le proprie conoscenze, di sviluppare un confronto con gli altri Co.Re.Com. e di ricercare una maggiore omogeneità operativa nelle funzioni che la normativa statale, regionale o

dell'autorità assegna ai Co.Re.Com., il Co.Re.Com. aderisce e partecipa, attraverso il presidente o un commissario da lui delegato, al coordinamento nazionale dei Co.Re.Com.

Titolo III SEDUTE E DELIBERAZIONI

Art.10

Convocazioni delle sedute

1. Il Co.Re.Com. si riunisce, di norma, presso la propria sede in Campobasso messa a disposizione dal Consiglio Regionale.

2. E' ammessa, in casi straordinari ed eccezionali, mediante apposita indicazione nell'atto di convocazione, l'individuazione di una sede diversa, da quella indicata nel comma precedente, per le riunioni del Co.Re.Com: E' consentita la modalità telematica a distanza, anche mista, in audio-video conferenza.

3. Il Co.Re.Com. è convocato dal presidente, di norma almeno una volta al mese. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere comunicato ai commissari almeno tre giorni lavorativi prima del giorno fissato per la seduta, tramite il sistema di protocollo interno del Consiglio regionale. Per ragioni di straordinaria necessità ed urgenza il Co.Re.Com. può essere convocato con ventiquattro ore di anticipo rispetto all'inizio della seduta.

4. Di norma la convocazione reca il riferimento al protocollo della documentazione inerente all'o.d.g. che, ai sensi della lett. f, comma 3, art. 6, è già nella disponibilità dei commissari. Comunque la stessa è anche a disposizione dei commissari presso gli uffici della struttura di supporto.

5. Il Co.Re.Com. è, altresì, convocato entro sette giorni su richiesta scritta di almeno due commissari.

6. Per motivi di urgenza o opportunità, l'ordine del giorno può essere integrato o modificato con il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti, all'inizio di ciascuna seduta.

7. Le sedute del Co.Re.Com. di norma non sono pubbliche, ad esse partecipano i commissari ed il segretario verbalizzante. Possono essere invitati alle sedute del Co.Re.Com., a fini informativi, e con il parere favorevole della maggioranza dei commissari, dirigenti e funzionari pubblici, dell'Autorità, i soggetti indicati al precedente art. 8, rappresentanti di società operanti nelle comunicazioni, esperti delle materie trattate ed altri eventuali soggetti di interesse. I soggetti esterni partecipano alla seduta nei tempi e nei modi stabiliti dal presidente, ma non alla votazione.

Art.11

Validità delle sedute e assenze

1. Le sedute sono valide se è presente il Presidente o il Vice Presidente ed almeno un altro commissario del Co.Re.Com.

2. I commissari regolarmente convocati, che si trovino nell'impossibilità di partecipare alla seduta, devono darne immediata comunicazione scritta al presidente, documentando la relativa causa di impedimento. All'inizio della seduta il Presidente dà atto della documentazione pervenuta. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 18/2002, le indennità mensili sono ridotte del 25% per ogni assenza non giustificata da gravi motivi personali o da impegni istituzionali.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art 5 della LR 18/2002, l'assenza non giustificata da gravi motivi personali o da impegni istituzionali a tre sedute consecutive, oppure ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare, è causa di decadenza dall'incarico.

Art.12

Svolgimento delle sedute

1. Il presidente mantiene l'ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni.Per giustificati motivi può sospendere o rinviare la seduta facendone prendere nota a verbale.

2. Ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal presidente o da un commissario con funzioni di relatore da lui designato. Il relatore, che può avvalersi della collaborazione della struttura di supporto, provvede ad istruire l'argomento, a introdurre la discussione e a sottoporre le relative conclusioni alle determinazioni del Co.Re.Com. I componenti del Co.Re.Com. responsabili di funzioni specifiche di cui all'art. 3, comma 5, sono di norma relatori per gli argomenti all'ordine del giorno connessi a quelle funzioni.

Art.13

Verbale delle sedute

1. Per ciascuna seduta viene predisposto un verbale. Dal verbale devono risultare luogo, data, ora di inizio e fine della riunione, l'ordine del giorno con le eventuali integrazioni, i nominativi dei presenti, degli assenti e di coloro che si sono assentati nel corso della riunione, gli argomenti trattati, gli elementi essenziali delle relazioni svolte e delle discussioni, le decisioni adottate.

2. Il verbale è redatto da un funzionario della struttura di supporto.

3. I verbali delle sedute vengono approvati di norma nel corso della seduta successiva a quella a cui si riferiscono.

4. Qualora il Comitato decida che alla seduta partecipino solo i suoi commissari, la redazione del verbale viene affidata ad un commissario designato dal presidente.

5. I commissari possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante.

6. I verbali e le relative deliberazioni sono sottoscritti dal presidente nonché dal segretario verbalizzante, il quale li sottoscrive per attestarne la conformità a quanto deliberato, e sono raccolti e conservati a cura della struttura di supporto.

7. I verbali sono raccolti e conservati a cura della struttura di supporto.

8. Il presidente, in relazione all'oggetto della seduta, può stabilire che un estratto del verbale sia comunicato agli interessati.

9. Il Presidente, quando ritenga di particolare interesse pubblico quanto venga discusso e deliberato nel corso di una seduta, o parte di esso, può disporre la redazione di un comunicato stampa da pubblicare sul sito internet del Co.Re.Com. e trasmettere agli organi di informazione. La redazione del comunicato stampa è affidata all'Ufficio competente del Consiglio regionale.

Art.14

Deliberazioni del Co.Re.Com.

1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti.

2. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

3. Il voto è sempre palese. Quando si tratti di deliberazioni concernenti persone e le qualità soggettive delle stesse o la valutazione dell'attività da queste svolta, ovvero in ogni caso ritenuto opportuno dal presidente o dalla maggioranza dei commissari, il CO.Re.Com.può decidere di ricorrere alle votazioni a scrutinio segreto dandone atto nel verbale della riunione.

4. In caso di votazione con scrutinio segreto, il presidente designa il commissario con funzione di scrutatore, il quale sottoscrive il verbale assieme al presidente e al segretario verbalizzante.

Art.15

Potestà regolamentare

1. Il Co.Re.Com., ai fini di favorire una maggiore efficienza operativa e di assicurare la più ampia trasparenza alle modalità di esercizio delle funzioni, in particolare di quelle ricorrenti, può approvare e rendere pubblici ulteriori atti procedurali come "Regolamenti", "Criteri operativi" o "Procedure interne a rilevanza esterna".

Titolo IV NORME FINALI

Art.16

Modifica al regolamento

1. Il presente regolamento può essere emendato su proposta motivata del presidente o della maggioranza dei commissari. La deliberazione di modifica è adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art.17

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla L.R. 18/2002 e successive modifiche, e alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche, e alla normativa statale e regionale in materia.

Art.18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, modificato con delibera Corecom n. 3/2024, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.